

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014

Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013. (14A06807)

(GU n.202 del 1-9-2014)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il d.P.C.M. del 22 novembre 2010 recante «disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013;

Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5-bis del sopra citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, il quale, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di euro 7.000.000,00 e ha disposto il finanziamento del fondo stesso nella misura di euro 10.000.000,00 a decorrere dall'anno 2015;

Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio

pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali pro tempore con delega alle Pari opportunità, a seguito della richiesta dei rappresentanti delle regioni di procedere all'erogazione delle risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un'unica soluzione, ha chiesto all'Assessore della Regione Liguria, in qualità di coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la documentazione utile al fine di procedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 5-bis;

Vista la nota n.PG/2014/29514 dell'11 febbraio 2014 con la quale il suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato Vice Ministro i criteri, concordati e approvati in data 5 febbraio 2014 dalla citata VIII Commissione Politiche sociali, riguardanti il riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 15176 del 10 luglio 2014, con cui il citato Dicastero fa presente che lo stanziamento previsto dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di 7 milioni di euro è stato ridotto, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" e dall'articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo complessivo pari ad euro 550.615,00;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse, in un'unica soluzione, previste dal citato articolo 5-bis di euro 10.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l'anno 2014, ridotte ad euro 6.449.385,00, giusta la nota sopra citata del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisita in data 10 luglio 2014 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto della riduzione delle risorse finanziarie suddetta per l'esercizio finanziario 2014;

Acquisita, nella seduta del 17 luglio 2014, la presa d'atto della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle tabelle di ripartizione delle risorse alle Regioni, rimodulate a seguito della sopracitata riduzione delle risorse per l'anno 2014;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 16.449.385,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilit  8, capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunit ", da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalit  omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Per Centri antiviolenza si intendono i centri che svolgono attivit  di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e legale, promossi da:

- a) Enti locali, in forma singola o associata;
- b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, o in forma consorziata.

2. Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che offrono ospitalit  alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Tali strutture, alle quali   garantito l'anonimato, sono gestite con il supporto stabile di personale e sono promosse da:

- a) Enti locali, in forma singola o associata;
- b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di intesa, o in forma consorziata.

Art. 2

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede, in fase di prima attuazione, a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunit  stanziare per gli anni 2013 e 2014 in unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota del 5 febbraio 2014.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad euro 10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro 6.449.385,00 per il 2014 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 33%, dell'importo complessivo di euro 16.449,385,00 pari alla somma di euro 5.428.297,05, e' destinato per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, come stabilito dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) la rimanente somma pari ad euro 11.021.087,95 e' suddivisa nella misura dell'80% (pari ad euro 8.816.870,35) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale nella misura del 10 % (pari ad euro 1.102.108,80) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del 10% (pari ad euro 1.102.108,80) per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.428.297,05, si basa sul numero della popolazione di ciascuna regione e Provincia autonoma, sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad 1,79 stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti, secondo la tabella 2.

4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.021.087,95, per quanto riguarda l'80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case rifugio esistenti, e' basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia autonoma, secondo la tabella 1.

Art. 3

Attivita' delle Regioni e del Governo

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le Regioni presentano, in fase di prima attuazione, entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le pari opportunita' concernente le iniziative adottate nell'anno precedente per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013.

2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', che tenga conto di un'efficace tempistica, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' - Presidenza del Consiglio dei Ministri - le delibere adottate dalla Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti regionali per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e Province autonome e degli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio, entro il 31 gennaio 2015.

3. Il mancato utilizzo delle risorse secondo le modalita' del presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro l'esercizio finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.

4. Con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 24 luglio 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne - succ. n. 2252

Riparto Legge 15 ottobre 2013 n. 119

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 1

RIPARTO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119

REGIONE	CENTRI ANTIVIOLENZA		CASE RIFUGIO		80% Progr. FNPS	Totale Finanz.
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento		
FONDI 2013/2014	16.449.385,00	di cui il 33%	pari a	5.428.297,05	accantonati per futuri progetti e	
				8.816.870,35	per programmazione etc.	80%
				1.102.108,80	per centri antiviolenza	10%
				1.102.108,80	per case rifugio	10%
Abruzzo	6	35.173,69	1	6.720,18	216.013,32	257.907,19
Basilicata	3	17.586,84	3	20.160,53	108.447,51	146.194,88
Calabria	9	52.760,53	3	20.160,53	362.373,37	435.294,43
Campania	9	52.760,53	5	33.600,88	879.923,66	966.285,07
Emilia Romagna	14	82.071,93	22	147.843,86	624.234,42	854.150,21
Friuli Venezia Giulia	5	29.311,40	7	47.041,23	193.089,46	269.442,09
Lazio	7	41.035,97	8	53.761,40	758.250,85	853.048,22
Liguria	7	41.035,97	7	47.041,23	266.269,48	354.346,68
Lombardia	21	123.107,90	11	73.921,93	1.247.587,15	1.444.616,98
Marche	5	29.311,40	2	13.440,35	233.647,06	276.398,81
Molise	3	17.586,84	0	-	70.534,96	88.121,80
P.A. Bolzano	4	23.449,12	5	33.600,88	72.298,34	129.348,34
P.A. Trento	1	5.862,28	1	6.720,18	74.061,71	86.644,17
Piemonte	20	117.245,62	7	47.041,23	633.051,31	797.338,16
Puglia	19	111.383,34	6	40.321,05	615.417,55	767.121,94
Sardegna	13	76.209,65	5	33.600,88	260.979,36	370.789,89
Sicilia	10	58.622,80	52	349.449,11	810.270,40	1.218.342,31
Toscana	20	117.245,62	10	67.201,76	578.386,69	762.834,07
Umbria	1	5.862,28	1	6.720,18	144.596,67	157.179,13
Valle d'Aosta	1	5.862,28	1	6.720,18	25.568,92	38.151,38
Veneto	10	58.622,81	7	47.041,23	641.868,16	747.532,20
TOTALE	188	1.102.108,80	164	1.102.108,80	8.816.870,35	11.021.087,95



Tabella 2

REGIONE	Popolazione Totale	Centri ant	Case rif	N.centri equiv	ipotesi centri su	400000 abitanti	mediana	1,79	5.428.297,05
Abruzzo	1312507	6	1	1,83	6	0	0		
Basilicata	576194	3	3	2,08	3	0	0		
Calabria	1958238	9	3	1,84	9	0	0		
Campania	5769750	9	5	0,62	26	17	981.713,30		
Emilia Romagna	4377487	14	22	1,28	20	6	346.487,05		
Friuli Venezia Giulia	1221860	5	7	1,64	5	0	0		
Lazio	5557276	7	8	0,50	25	18	1.039.461,14		
Liguria	1565127	7	7	1,79	7	0	0		
Lombardia	9794525	21	11	0,86	44	23	1.328.200,34		
Marche	1545155	5	2	1,29	7	2	115.495,68		
Molise	313341	3	0	3,83	1	-2	0		
P.A. Bolzano	509626	4	5	3,14	2	-2	0		
P.A. Trento	530308	1	1	0,75	2	1	57.747,84		
Piemonte	4374052	20	7	1,83	20	0	0		
Puglia	4050803	19	6	1,88	18	-1	0		
Sardegna	1640379	13	5	3,17	7	-6	0		
Sicilia	4999932	10	52	0,80	22	12	692.974,09		
Toscana	3692828	20	10	2,17	17	-3	0		
Umbria	886239	1	1	0,45	4	3	173.243,52		
Valle d'Aosta	127844	1	1	3,13	1	0	0		
Veneto	4881756	10	7	0,82	22	12	692.974,09		
	59685227	188	164	1,26	267		5.428.297,05		57.747,84

Contributo
unitario per i
nuovi centri

contributo
totale per
regione

